

Oggetto: Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i, per la razionalizzazione e l'efficientamento degli impianti di illuminazione delle aree esterne pertinenti a INRiM e a CNR in Torino, Strada delle Cacce. Realizzazione di variante ex articolo 120 comma 9 D.Lgs. n. 36/2023. Autorizzazione alla stipulazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il Decreto legislativo 21 gennaio 2004, n.38, pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004, con il quale viene istituito l'INRiM;
- Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in vigore dal 1° marzo 2018;
- Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'INRiM, approvato con delibera n. 44 del 10 ottobre 2017 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto e approvato dal MIUR con protocollo 1478 del 30/01/2018 ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 218/2016;
- Vista La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, il cui art. 15 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto che gli accordi tra enti pubblici stipulati ai sensi dell'art. 15, della legge n. 241 del 1990, anche denominati contratti “ad oggetto pubblico”, consentono alle amministrazioni stipulanti di partecipare all'accordo in posizione di equi-ordinazione al fine di coordinare i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune senza prevedere controprestazioni di carattere economico in capo alle parti stipulanti;
- Visto che l'art. 7 co. 4 del D.lgs. 36/2023, recante il “Codice dei contratti pubblici”, stabilisce che “La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;
- Rilevato che la Convenzione non rientra, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, nell'ambito dell'applicazione del codice dei contratti pubblici, in quanto essa è priva di contenuto patrimoniale e realizza un interesse pubblico valutato alla luce delle finalità istituzionali di entrambi gli enti coinvolti;
- Richiamato, altresì, il parere del 17/01/2024, n. 66 con cui ANAC, facendo richiamo agli orientamenti già espressi in vigore del precedente Codice dei Contratti pubblici, ha definito i limiti del ricorso agli accordi ex art. 15 L. 241/1990, secondo le previsioni del citato art. 7,

comma 4, del Codice vigente: “gli accordi in parola possono essere conclusi esclusivamente tra amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, restando esclusi dagli stessi soggetti non qualificabili come tali; l’accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti; alla base dell’accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri. Pertanto, la collaborazione tra amministrazioni non può trasformarsi in una costruzione di puro artificio diretta ad eludere le norme menzionate e gli atti che approvano l’accordo, nella motivazione, devono dar conto di quanto su esposto” e ha precisato, inoltre, che “gli accordi tra PA sono necessariamente quelli aventi la finalità di disciplinare attività non deducibili in contratti di diritto privato, perché non inquadrabili in alcuna delle categorie di prestazioni elencate nell’allegato II-A alla direttiva appalti 2004/18/CE [direttiva sostituita dalla 24/2014/CE]; il contenuto e la funzione elettiva di tali accordi è quella di regolare le rispettive attività funzionali, purché di nessuna di queste possa appropriarsi uno degli enti stipulanti (parere AG14/2017/AP e delibera n.179/2023)”;

- Preciso, per quanto attiene all’oggetto del presente accordo, che per “interesse comune” si intende la sinergica convergenza degli enti pubblici coinvolti su un progetto di efficientamento degli impianti di illuminazione, di risparmio energetico, di garanzia di livelli di sicurezza all’interno delle rispettive aree e alla sua migliore attuazione;
- Ricordato che questo Consiglio di Amministrazione, con Deliberazione n. **35/2023/6** del 17 luglio 2023, ha autorizzato la sottoscrizione di un Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 tra INRiM e CNR, finalizzato alla razionalizzazione e all’efficientamento degli impianti di illuminazione delle aree esterne pertinenti a INRiM e a CNR in Torino, Strada delle Cacce;
- Visto che successivamente, in data 19 settembre 2023 (data dell’ultima firma apposta), è stato stipulato il suddetto Accordo (Prot. INRiM 16137 del 20/09/2023);
- Preso atto che:
 - con determina del Direttore Generale dell’INRiM n. 274 del 09/08/2022 sono stati affidati alla Società STIEL s.r.l., con sede legale in Strada Antica di Grugliasco n. 111, CAP 10095 - Grugliasco (TO), C.F. e P.IVA: 05664100012, i servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per i lavori in oggetto;
 - il progetto esecutivo redatto dalla STIEL s.r.l. è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Claudio Rolfo, oggi responsabile della U.O. Coordinamento Tecnologico dell’INRiM, con Verbale di verifica e validazione del 10/02/2023, e ha altresì ottenuto il parere favorevole del Consiglio Nazionale delle Ricerche, espresso dal Dirigente della Direzione Centrale Servizi per la Ricerca - Ufficio Patrimonio Edilizio, con pec Prot. INRiM n. 22050 del 13/12/2023;

- Con determina del Direttore Generale dell'INRiM n. 603 del 15/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto ed è stata autorizzata un'indagine di mercato per l'acquisizione delle manifestazioni d'interesse degli operatori economici interessati ad una successiva procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori medesimi;
- l'Ing. Nicola Fratini, Dirigente della Direzione Centrale Servizi per la Ricerca Ufficio Patrimonio Edilizio, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con pec Prot. INRiM n. 22542 del 20/12/2023, ha formalmente delegato INRiM a procedere come Stazione appaltante per l'affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo impianto di illuminazione esterna anche per l'area di rispettiva pertinenza del CNR (Strada delle Cacce, 73, Torino), così come previsto dall'Accordo di collaborazione stipulato tra l'INRiM ed il CNR di cui in premessa;
- l'avviso di indagine di mercato è stato pubblicato in data 19/12/2023 sul Portale Amministrazione Trasparente dell'INRiM, alla sezione Bandi di gara e contratti, con scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse fissata per il giorno 17/01/2024;
- all'esito della predetta indagine di mercato, con determina del Direttore Generale dell'INRiM n. 207 del 01/03/2024, è stata indetta una Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023 con invito ai 54 operatori economici che avevano presentato regolare manifestazione di interesse;
- entro il termine di scadenza fissato per il giorno 05/04/2025, sono regolarmente pervenute nove offerte;
- all'esito delle operazioni di gara, con determina del Direttore Generale dell'INRiM n. 445 del 24/05/2024, veniva disposta l'aggiudicazione immediatamente efficace della procedura di cui sopra in favore dell'Impresa MASTECH s.r.l., per un importo di aggiudicazione pari a euro 432.612,84 oltre IVA, comprensivo di euro 33.963,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 49.421,88 per il costo della manodopera, impresa con la quale in data 25/06/2024 veniva stipulato il contratto di appalto relativo ai lavori in oggetto, registrato con Rep. INRiM n. 24/2024 – Prot. n. 12428 del 25/06/2024;
- Con determina del Direttore Generale n. 523/2025 del 29/07/2025 è stata approvata una perizia di variante ex art. 120 co. 9 D.Lgs. 36/2023, relativa ai lavori oggetto del presente provvedimento, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Ronco Paolo della Società STIEL s.r.l., in data 25/06/2025, conservata agli atti degli uffici e proposta dal Responsabile del Progetto con sua relazione del 28/07/2025, per un importo complessivo di 85.575,53 (inclusi oneri della sicurezza per euro 1.791,72), oltre IVA;
- La suddetta variante ha lo scopo di perfezionare il rifacimento dell'illuminazione esterna dei rispettivi spazi, tramite le seguenti azioni: a) Incrementare l'illuminazione in alcune zone non necessariamente riferibili a strade ma a piazzali e/o vie interne tra edifici e nell'intorno di alcuni di essi al fine di uniformare la tipologia di illuminazione e migliorare gli illuminamenti generali; b) Ridistribuire la posizione di alcuni pali al fine di ridurre l'impatto con le chiome degli alberi e migliorare l'illuminamento in particolare negli incroci;

- c) Migliorare l'illuminamento nelle zone sensibili perimetrali al sito, purtroppo oggetto di intrusioni specie notturne finalizzate a furti e vandalismi; d) Facilitare la gestione delle aree verdi, in particolare lo sfalcio dell'erba; e) Spostare le armature da facciate a pali, in particolare ove sono stati realizzati i cappotti degli edifici;
- Precisato che l'Accordo in oggetto si rende necessario per definire gli impegni delle Parti per la realizzazione delle attività previste dalla variante, analogamente a quanto definito nell'Accordo del 19/09/2023;
 - Precisato, altresì, che gli impegni previsti nel presente Accordo integrano, ma non modificano quelli già assunti con l'Accordo del 19/09/2023;
 - Visto che, ai sensi dell'Accordo in oggetto:
 - INRiM esercita, tramite proprio personale o professionisti appositamente incaricati, le funzioni di Responsabile Unico del procedimento, di Direttore dei Lavori di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione per l'appalto, nonché corrisponde al progettista e all'appaltatore i dovuti corrispettivi, come previsti contrattualmente, per gli interi importi;
 - CNR si impegna a corrispondere a INRiM, a titolo di rimborso, le proprie quote di spettanza – comunicate da INRiM con nota del 18.07.2025 – nel seguente modo:
 - a) per l'ulteriore spesa relativa alla variante: Quota a carico dell'INRiM: euro 60.183,98, oltre IVA 10%; Quota a carico del CNR: euro 25.391,55, oltre IVA 10%;
 - b) per le ulteriori attività professionali di progettazione e direzione lavori inerenti alla variante e svolte dalla Società STIEL s.r.l.: Quota a carico dell'INRiM: euro 4.617,95, oltre IVA 22%; Quota a carico del CNR: euro 1.807,05, oltre IVA 22%;
 - c) a titolo di rimborso, un importo pari al 50% dell'imposta di bollo
 - Verificato che l'importo complessivo a carico di CNR, derivante dalla somma degli impegni assunti con l'Accordo del 2023 e da assumere con l'Accordo stipulando, è pari a euro 174.769,41 e rientra, quindi, nel limite del contributo massimo omnicomprensivo a carico del CNR, quantificato in euro 175.000,00 dall'art. 5 co. 3 del primo Accordo;
 - Verificato, altresì, che le somme a copertura della variante in argomento sono state imputate sul bilancio di INRiM con la già citata Determina del Direttore Generale n. 523/2025;
 - Precisato che l'Accordo in oggetto avrà validità annuale, a decorrere dalla data dell'ultima firma digitale apposta, che potrà essere prorogata per il tempo necessario al completamento delle attività, tramite scambio di note tra le Parti prima del termine;
 - Visto l'Accordo allegato alla presente delibera quale sua parte integrante e sostanziale, comprensivo di perizia suppletiva e di variante ex art. 120 co. 9 D.Lgs. 36/2023;
 - Ritenuto di confermare, per ragioni di continuità, l'Arch. Claudio Rolfo, Responsabile della U.O. Coordinamento Tecnologico, quale referente tecnico, e la Dott.ssa Anna Galletti, Responsabile della Direzione Supporto alla Ricerca e Innovazione, quale referente amministrativo dell'Accordo;

- Sentito il Direttore Scientifico;
- Sentito il Direttore Generale;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;

d e l i b e r a :

- 1) di autorizzare la stipulazione dell'Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i, per la razionalizzazione e l'efficientamento degli impianti di illuminazione delle aree esterne pertinenti a INRiM e a CNR in Torino, Strada delle Cacce, finalizzato alla realizzazione di variante ex articolo 120 comma 9 D.Lgs. n. 36/2023;
- 2) di individuare l'Arch. Claudio Rolfo, Responsabile della U.O. Coordinamento Tecnologico, quale referente tecnico, e la Dott.ssa Anna Galletti, Responsabile della Direzione Supporto alla Ricerca e Innovazione, quale referente amministrativo dell'Accordo;
- 3) di dare mandato agli uffici di portare al testo dell'Accordo le modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie ai fini della stipulazione.

Si allega:

Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 tra INRiM e CNR

IL PRESIDENTE

(prof. Pietro Asinari)

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Moreno Tivan)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005